



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2022
(OR. en)

12786/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0248 (NLE)

PECHE 351

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca nell'ambito del protocollo di attuazione dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di
Maurizio (2022-2026)

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito
del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio¹ ("accordo") è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio² ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.
- (2) Il primo protocollo³ dell'accordo fissava, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) Il secondo protocollo⁴ dell'accordo fissava, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.

¹ GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3.

² Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

³ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

⁴ Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3).

- (4) Un accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione e Maurizio¹ ha prorogato l'applicazione del secondo protocollo dell'accordo fino al 4 ottobre 2022.
- (5) Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
- (6) A seguito di tali negoziati il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo ("protocollo") per un periodo di quattro anni.
- (7) Il ...⁺ il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/...²⁺⁺ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (8) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.

¹ Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 45).

⁺ GU: inserire la data di adozione della decisione di cui al documento ST 12752/22.

² Decisione (UE) 2022/... del Consiglio del ... 2022 riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) (GU L ..., ..., pag. ...).

⁺⁺ GU: inserire il numero della decisione di cui al documento ST 12752/22 e completare la corrispondente nota a piè di pagina.

- (9) Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
- (10) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e Maurizio (2022-2026) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- (1) 40 pescherecci con reti a circuizione:
 - Spagna: 22 pescherecci
 - Francia: 16 pescherecci
 - Italia: 2 pescherecci

- (2) 45 pescherecci con palangari di superficie:
 - Spagna: 12 pescherecci
 - Francia: 29 pescherecci
 - Portogallo 4 pescherecci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...⁺.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

⁺ GU: inserire la data di adozione della decisione di cui al documento ST 12752/22.